

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2370 del 17/05/2019
Oggetto	D.P.R. 59/2013. ASSOCIAZIONE CENTRO DI STUDIO CASA GIORGI - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ "INIZIATIVE CULTURALI" SVOLTA NE CENTRO UBICATO IN COMUNE DI ALTA VAL TIDONE (PC), LOCALITA' GIORGI.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2436 del 17/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciassette MAGGIO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013. **ASSOCIAZIONE CENTRO DI STUDIO CASA GIORGI** - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ "INIZIATIVE CULTURALI" SVOLTA NE CENTRO UBICATO IN COMUNE DI ALTA VAL TIDONE (PC), LOCALITÀ GIORGI.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dalla Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (AR-PAE);

Vista l'istanza della **ASSOCIAZIONE CENTRO DI STUDIO CASA GIORGI** avente sede legale in Comune di Milano, via Martiri Oscuri n. 29, presentata, ai sensi della vigente normativa, al Suap del Comune Alta Val Tidone e trasmessa dallo stesso in data 26/3/2019 con prot. n. 2844 (acquisita agli atti in data 27/3/2019 con prot. n° PG/2019/49030), al fine di ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività *"iniziative culturali"* svolta nel centro di studi ubicato in Comune di Alta Val Tidone, località Casa Giorgi;

Riscontrato che l'istanza è stata avanzata per l'ottenimento, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;

Verificato che:

- le acque reflue domestiche (provenienti dai servizi igienici) sono trattate mediante un sistema costituito da una fossa Imhoff, un pozzetto degrassatore e da un filtro percolatore anaerobico dimensionato per 8 A.E.;
- lo scarico di acque reflue domestiche in uscita dal filtro percolatore anaerobico recapita nel corpo idrico superficiale "cunetta stradale" confluyente nel "Rio di Zerbeto";

Acquisito nel merito il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Comune Alta Val Tidone e trasmesso con nota del 16/04/2019, prot. N° 3789 (acquisito agli atti in data 17/04/2019, prot. n° PG/2019/61724);

Preso atto che il Comune Alta Val Tidone interpellato rispetto agli adempimenti previsti dalla Legge n. 447/95 con nota datata 5/4/2019 con prot n. 55238 non ha fatto pervenire osservazioni e considerazioni ostantive in merito;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053 del 9 giugno 2003 e s.m.i. recante *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs. n. 11 maggio 1999, n. 152 come modificato dal D. Lgs 18 agosto 2000, n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;

- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

Richiamati, altresì, gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla **ASSOCIAZIONE CENTRO DI STUDIO CASA GIORGI** per l'attività "iniziative culturali" svolta nel centro di studio ubicato in Comune di Alta Val Tidone, localita Casa Giorgi;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare** – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta **ASSOCIAZIONE CENTRO DI STUDIO CASA GIORGI** (C. FISC. 97541630154) per l'attività "iniziative culturali" svolta nel centro di studio ubicato in Comune di Alta Val Tidone. Tale autorizzazione comprende unicamente il seguente titolo in materia ambientale:
 - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue domestiche nel corpo idrico superficiale "cunetta stradale" confluyente nel "Rio di Zerbeto";
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. **di impartire, per lo scarico di acque reflue domestiche nel corpo idrico superficiale "cunetta stradale"**, le seguenti prescrizioni:
 - a) il numero di Abitanti Equivalenti serviti non dovrà in alcun caso risultare superiore alla massima potenzialità depurativa prevista per l'impianto di trattamento dei reflui;
 - b) al fine di ottenere una buona efficienza del degrassatore e della Fossa Imhoff, si dovrà provvedere periodicamente alla rimozione del materiale galleggiante e di quello depositato sul fondo del degrassatore e all'espurgo dei fanghi nella fossa Imhoff; dovranno inoltre essere effettuate regolarmente le necessarie operazioni di svuotamento e controlavaggio del filtro percolatore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte delle autorità competenti;
 - c) il pozzetto d'ispezione posto prima dell'immissione dei reflui nel corpo idrico recettore dovrà risultare sempre accessibile e consentire i controlli da parte delle autorità competenti;
 - d) l'immissione dello scarico nel corpo idrico recettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
 - e) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune Alta Val Tidone e all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione del sistema di trattamento rispetto a quanto agli atti;
3. **di fare salvo che** i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia del si-

stema di trattamento o delle condotte fognarie dell'azienda dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;

4. di dare atto che:

- resta fermo quanto disposto dalla normativa settoriale e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica al Suap del Comune Alta Val Tidone per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in **quindici** (15) anni dalla data di rilascio dell'AUA da parte del Suap del Comune Alta Val Tidone.

firmata digitalmente
dalla Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
(dott.ssa Adalgisa Torselli)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.